

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2019, n. 805

Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo. Intesa ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 32/2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene".

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, confermata dal Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue il Presidente:

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo del 15 novembre 2017 n. 183 *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"* ha introdotto nel Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* l'art. 272-bis al Titolo I *"Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività"* della Parte quinta *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*. In particolare l'art. 272-bis *"Emissioni odorigene"* recita: *"La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271: a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento; c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
- la Legge regionale del 16 luglio n. 32 recante *"Disciplina in materia di emissioni odorigene"* all'art. 5 comma 1 ha assegnato ad Arpa Puglia, in particolare, la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione attraverso la raccolta, l'elaborazione, la verifica e la validazione delle segnalazioni, ai fini dell'individuazione della sorgente che ha originato il disturbo, anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle disposizioni di legge. Altresì il comma 2 recita quanto segue: *"ARPA Puglia, ai fini della conduzione dell'attività di cui al comma 4, elabora d'intesa con la Regione un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni..."*. Il successivo comma 3 dispone che Comuni, Province e Città Metropolitana concorrono alla gestione delle segnalazioni secondo le modalità previste dal protocollo operativo.

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 31 agosto 2018 la Regione Puglia invitava ARPA Puglia, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 32/2018, ad elaborare la proposta del *"Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo,"* conformemente ai dettami normativi recentemente introdotti nell'ordinamento regionale;
- in data 23 novembre 2018 si svolgeva presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio un'incontro con Arpa Puglia, le Amministrazioni provinciali ed ANCI Puglia al fine

di condividere i contenuti della proposta di “Protocollo operativo per la gestione del disturbo olfattivo”, predisposta da Arpa Puglia e trasmessa nel mese di Ottobre 2018. ANCI Puglia per precedenti impegni istituzionali non partecipava al predetto incontro; in tale occasione i partecipanti condividevano di:

- aggiornare, a cura di Arpa Puglia, il Protocollo prevedendo un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali in relazione alla più approfondita conoscenza del territorio e delle realtà industriali presenti;
- redigere le linee guida per la gestione delle molestie olfattive riconducibili agli oleifici e sansifici ed aggiornare le linee guida per la gestione delle emissioni odorigene degli impianti di depurazione, redatte da Arpa Puglia, al nuovo quadro normativo regionale in materia di emissioni odorigene; per tali finalità i partecipanti condividevano la necessità di costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di rappresentanti regionali, di Arpa Puglia e delle Amministrazioni provinciali.

La Regione inoltre, attesa l'esigenza dei rappresentanti della Provincia di Lecce di un maggiore approfondimento circa la valutazione dello studio previsionale di impatto odorigeno redatto dai gestori rientranti nel campo di applicazione della l.r. n. 32/2018, si impegnava a farsi promotrice per l'organizzazione di seminari e/o giornate formative con il coinvolgimento di Arpa Puglia ed eventualmente in collaborazione con soggetti competenti nella materia, per la formazione dei funzionari provinciali;

- in data 24 gennaio 2019 Arpa Puglia trasmetteva la proposta del “Protocollo operativo per la gestione del disturbo olfattivo” revisionata alla luce degli esiti dell'incontro di cui in premessa;
- In data 22 febbraio 2019 la Regione Puglia rappresentava l'esigenza di introdurre talune precisazioni ed invitava contestualmente Arpa Puglia a: *“inserire, uno specifico paragrafo, in riferimento alla procedura ordinaria interna all'Agenzia adottata in occasione di eventi eccezionali/emergenziali, indicare il periodo necessario per la messa a regime del sistema di raccolta delle osservazioni, allegare il form che gli utenti sono chiamati a compilare per la trasmissione delle segnalazioni del disturbo olfattivo”*.

CONSIDERATO CHE, le emissioni odorigene in atmosfera derivanti dagli stabilimenti presenti sul territorio regionale stanno diventando una realtà sempre più attuale in relazione alle frequenti segnalazioni che pervengono alle Amministrazioni competenti da parte dei cittadini che lamentano situazioni di disagio.

Al fine di garantire una corretta gestione unitaria ed uniforme su tutto il territorio regionale da parte dell'Ente di controllo e delle Amministrazioni coinvolte nelle segnalazioni, valutando gli eventi ricorrenti per i quali applicare procedure di approfondimento ed azioni volte all'individuazione delle sorgenti di disturbo, nonché in attuazione delle disposizioni della Lr. n. 32/2018, si rende necessaria la definitiva definizione del “Protocollo operativo per la gestione del disturbo olfattivo”.

Alla luce di quanto sopra premesso, si propone alla Giunta di:

- **esprimere l'intesa** in merito al “Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo,” allegato alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale stabilendo al contempo che il medesimo protocollo sia integrato, a cura di Arpa Puglia, con la definizione delle procedure ordinarie interne adottate per la gestione degli eventi eccezionali/emergenziali determinati dall'occorrenza di un numero elevato di segnalazioni della popolazione residente in un'area definita registrate in un intervallo di tempo dell'ordine di qualche ora, delle modalità di accesso alle Amministrazioni regionali al *form* dedicato alla raccolta delle segnalazioni del disturbo olfattivo da parte della popolazione nonché stima del periodo necessario per la messa a regime del sistema di raccolta telematica delle segnalazioni;
- **dare mandato** al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

di costituire i gruppi di lavoro per la redazione delle linee guida per la gestione delle molestie olfattive riconducibili agli oleifici e sansifici e agli impianti di depurazione con il coinvolgimento di rappresentanti regionali, di Arpa Puglia e delle Amministrazioni provinciali e di definire un programma dei seminari e/o giornate formative in materia di emissioni odorigene.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario, dal Dirigente del Servizio e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- **esprimere l'intesa** in merito al "Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo," allegato alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale stabilendo al contempo che il medesimo protocollo sia integrato, a cura di Arpa Puglia, con la definizione delle procedure ordinarie interne adottate per la gestione degli eventi eccezionali/emergenziali determinati dall'occorrenza di un numero elevato di segnalazioni della popolazione residente in un'area definita registrate in un intervallo di tempo dell'ordine di qualche ora, delle modalità di accesso alle Amministrazioni regionali al *form* dedicato alla raccolta delle segnalazioni del disturbo olfattivo da parte della popolazione nonché stima del periodo necessario per la messa a regime del sistema di raccolta telematica delle segnalazioni;
- **dare mandato** al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di costituire i gruppi di lavoro per la redazione delle linee guida per la gestione delle molestie olfattive riconducibili agli oleifici e sansifici e agli impianti di depurazione con il coinvolgimento di rappresentanti regionali, di Arpa Puglia e delle Amministrazioni provinciali e di definire un programma dei seminari e/o giornate formative in materia di emissioni odorigene;
- **di notificare** il seguente provvedimento ad ARPA Puglia, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, alle Amministrazioni Provinciali, a tutti i Comuni per il tramite di ANCI Puglia, alle ASL territorialmente competenti;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul Portale Regionale dell'“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI DISTURBO OLFATTIVO (L.R. 32/2018, art. 5 - co.2)

Contesto normativo

Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 32 del 18 luglio 2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene" assegna ad ARPA Puglia il compito di assicurare la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione attraverso la raccolta, l'elaborazione, la verifica e la validazione delle segnalazioni, ai fini dell'individuazione della sorgente che ha originato il disturbo, anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle disposizioni di legge.

Lo stesso articolo 5 al comma 2 stabilisce che ARPA Puglia elabori, d'intesa con la Regione, un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, che garantisca un tempo non superiore a sei mesi per la trasmissione all'autorità competente degli esiti della validazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo.

Nel comma 3 è specificato che Comuni, Province e Città Metropolitana di Bari concorrono alla gestione delle segnalazioni secondo le modalità previste dal protocollo operativo elaborato.

Premessa

L'esposizione ad un odore indesiderato può rappresentare un indicatore di un ambiente insalubre, fortemente percepito dalla popolazione. Sebbene non sia stato ancora dimostrato un effettivo rischio per la salute umana, l'esposizione prolungata a cattivi odori può essere causa di alcuni sintomi a livello psico-fisico, quali stati d'ansia, mal di testa, irritazioni agli occhi, problemi respiratori, nausea, etc. (Shiffman, 1998; Sucker et al., 2008; Aatamila et al. 2011) ed interferire sulle attività economiche quali attività commerciali, turistiche, con effetti evidenti anche sul contesto sociale, in termini di impoverimento della qualità dell'ambiente, svalutazione dei beni e perdita del loro normale uso, nonché incertezza sulla percezione della sicurezza (Nicell, 2009).

Per questa ragione, le emissioni odorigene sono considerate come una delle più importanti cause di lamentele della popolazione, che vengono indirizzate ai diversi Enti che, a vario titolo, sono coinvolti nella tutela dell'ambiente o della salute pubblica. In tal senso, quindi, le segnalazioni di percezione odorigena costituiscono il primo campanello d'allarme per l'individuazione di una potenziale sorgente di odore presente sul territorio e, negli ultimi anni, ne è stato riconosciuto il ruolo fondamentale nella gestione di casi complessi di molestia olfattiva, quale strumento per caratterizzare il fenomeno e verificarne la sussistenza (es. indicazioni su frequenza e durata degli episodi odorigeni).

Con il termine disturbo si fa riferimento al complesso delle reazioni umane che si verifica in seguito ad un'esposizione immediata ad un fattore di stress ambientale (odore) che porta ad una valutazione cognitiva negativa. Il termine molestia, invece, viene comunemente riferito all'effetto cumulativo prodotto da ripetuti eventi di disturbo in un periodo di tempo tipicamente esteso e ripetuto nel tempo che genera un comportamento modificato o alterato nel recettore umano (Van Harreveld, 2001). Alla determinazione di un caso di molestia olfattiva, pertanto, concorrono diversi fattori relazionati tra loro; in letteratura, trova ampia diffusione l'impiego del parametro denominato FIDOL (acronimo di *Frequency, Intensity, Duration, Offensiveness, Location*) (Watts, 1995; Freeman, 2002) che riassume il contributo dei seguenti fattori:

- Frequency - frequenza: numero di volte in cui un odore è rilevato in un intervallo di tempo;
- Intensity - intensità: grandezza della sensazione generata da un odore;



**REGIONE
PUGLIA**

- Duration - durata: intervallo di tempo in cui un individuo è esposto ad un odore;
- Offensiveness - offensività o tono edonico: grado di sgradevolezza o di gradevolezza di un odore;
- Location - tipologia di recettore che percepisce l'odore: definisce la tipologia di uso del suolo e la natura delle attività umane rilevate nei pressi di una sorgente odorigena.

Le informazioni relative al parametro FIDOL trovano applicazione negli studi di valutazione di impatto e sono considerati criteri da disciplinare nell'ambito di alcuni provvedimenti normativi redatti in ambito internazionale (Nicell, 2009; Brancher, 2017).

Approcci di indagine mediante coinvolgimento diretto della popolazione

A seconda degli obiettivi e delle opportunità di realizzazione, la letteratura scientifica e alcuni approcci normativi in campo internazionale e nazionale offrono numerosi esempi di valutazione delle segnalazioni di eventi odorigeni, condotta con l'ausilio di informazioni ottenute da segnalazioni sistematiche della popolazione. Alcune regioni hanno redatto linee guida approvate con delibere di giunta (DGR n. IX/3018 del 15/02/2012 - Regione Lombardia; Deliberazione di Giunta provinciale n. 1087 del 24/06/2016 - Provincia autonoma di Trento; DGR n. 13 del 9/01/2017 - Regione Piemonte), basate principalmente sulla compilazione di questionari che coinvolgono un campione di popolazione residente, reclutato su base volontaria. Ad esempio, nei provvedimenti regionali il monitoraggio sistematico degli eventi odorigeni (basato sulla compilazione di schede cartacee) ha lo scopo di valutare un profilo globale di molestia raccogliendo dati su lunghi periodi, ed è impiegato come attività preliminare agli effettivi interventi di verifica e monitoraggio presso l'impianto o gli impianti causa della molestia.

Il monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo, così come descritto nei citati provvedimenti regionali, è attivato infatti solo nelle situazioni conclamate di disagio e, quindi, già come primo livello di approfondimento, funzionale alla valutazione di accettabilità della percezione di disturbo da parte della popolazione residente, propedeutica alla messa in opera di azioni di intervento e monitoraggio.

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le emissioni odorigene sono caratterizzate da notevole discontinuità e spesso si rivelano con picchi di odore molto intensi ma di breve durata. Tale peculiarità limita la verifica della sussistenza dell'evento mediante l'intervento di indagine in campo, in quanto il fenomeno può risultare notevolmente ridotto o addirittura rientrato al momento, anche a causa della variazione dei parametri meteorologici legati al vento e/o alla stabilità atmosferica. Per tale ragione, è necessario precisare che una verifica mediante sopralluogo in tempo reale, in concomitanza alle segnalazioni ricevute, rappresenta un'attività quasi mai realizzabile.

La percezione di un odore indesiderato, inoltre, può essere riferita ad un evento isolato, ricorrente o eccezionale/emergenziale, e ciò in considerazione di fattori differenti, quali numerosità delle segnalazioni pervenute da un'area di territorio definita, frequenza nel tempo e durata.

Il presente Protocollo Operativo è stato redatto con lo scopo di caratterizzare compiutamente le numerose segnalazioni che pervengono dall'intero territorio regionale, valutandone gli eventi ricorrenti per i quali applicare procedure di approfondimento e azioni di intervento più opportuni per l'individuazione della sorgente o delle sorgenti.

Si precisa che, per gli eventi eccezionali/emergenziali, determinati dall'occorrenza di un numero elevato di segnalazioni della popolazione residente in un'area definita registrate in un intervallo di tempo dell'ordine di qualche ora, ARPA Puglia assicura l'intervento secondo le ordinarie procedure interne all'Agenzia.

Affinché, quindi, le segnalazioni possano essere utilmente valutate e costituire un indicatore oggettivo ed



**REGIONE
PUGLIA**

efficace nell'individuazione preliminare di sorgenti emmissive, funzionale all'implementazione di metodologie di approfondimento, è necessario che sia codificata una loro procedura di gestione, validazione e trattamento, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- modalità di recepimento e raccolta: necessità che le segnalazioni siano veicolate in maniera definita verso l'Ente deputato alla loro gestione, raccolta in maniera ordinata e sistematizzata in un database funzionale alla successiva elaborazione dei dati.
- verifica preliminare delle informazioni raccolte;
- elaborazione: individuazione di criteri per la definizione di eventi ricorrenti di disturbo per i quali è necessario attivare una procedura di approfondimento per l'individuazione delle sorgenti.

1. Modalità di recepimento e raccolta delle segnalazioni

Il recepimento delle segnalazioni è a cura di ARPA Puglia.

Le segnalazioni vengono raccolte in un database a valle della compilazione, da parte dell'utente, di un form dedicato sul portale *web* dell'Agenzia.

ARPA Puglia provvede a dare notizia della procedura a tutti gli Enti interessati (Comuni, Province, Città metropolitana, Regione, VV.F., ASL), al fine di garantirne la massima diffusione sul territorio regionale.

La compilazione di un modulo informatico di acquisizione dati rappresenta un requisito indispensabile e consente di:

- uniformare le informazioni fornite all'atto della segnalazione;
- ottenere indicazioni utili a circostanziare gli eventi percepiti dalla popolazione al fine di effettuare considerazioni circa l'entità dell'evento (isolato, eccezionale/emergenziale o ricorrente);
- popolare, in automatico, un database per le elaborazioni successive.

Le informazioni richieste nel modulo web sono distinte in obbligatorie e opzionali e sono riferite a:

- nome, cognome, e-mail e telefono del segnalatore,
- luogo di percezione,
- data e ora di percezione,
- durata di percezione,
- intensità (su una scala di tre livelli: **debole**: l'odore è percepito ma non può essere descritto o riconosciuto; **distinto**: l'odore è facilmente riconoscibile; **forte**: l'odore provoca fastidio), caratteristiche qualitative dell'odore, eventuali note.

Il campo note del modulo web prevede la possibilità di indicare la presunta provenienza della molestia percepita.

Si precisa che i dati personali dei segnalatori saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e resi, per l'elaborazione successiva, in forma anonima, comunicati ad altri soggetti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati da fenomeni di molestia olfattiva hanno l'onere di informare i cittadini della necessità di segnalare gli eventi di molestia ad ARPA esclusivamente attraverso questo canale.

Le segnalazioni pervenute ad ARPA da altri Enti (Comuni, Province, Città metropolitana, Regione, VV.F., ASL) secondo modalità diverse dal form telematico, vengono prese in carico da ARPA Puglia, che ha cura di fornire indicazioni agli Enti sulla tipologia di informazioni da raccogliere in caso di segnalazione di molestia olfattiva, in linea con quelle richieste dal modulo web.

Fino alla messa a regime del sistema di raccolta telematica delle segnalazioni, ARPA Puglia terrà conto anche delle segnalazioni che perverranno mediante altri canali di comunicazione. In particolare, le

**REGIONE
PUGLIA**

segnalazioni ricevute all'indirizzo e-mail info@arpa.puglia.it riceveranno un messaggio di re-indirizzamento al modulo web dedicato alle segnalazioni.

Non potrà essere assicurata una compiuta valutazione delle segnalazioni non complete delle informazioni richieste dal form telematico, o caratterizzate da eccessiva genericità.

2. Verifica preliminare delle informazioni raccolte

Il sistema automatico di recepimento delle segnalazioni mediante compilazione del modulo web prende in carico esclusivamente le segnalazioni per le quali sono forniti tutti i dati richiesti informa obbligatoria. Su tali segnalazioni ARPA Puglia effettua una verifica preliminare di congruenza mirata al controllo di eventuali anomalie nella compilazione dei campi richiesti. La valutazione di incongruenza comporta l'esclusione delle segnalazioni dalla successiva fase di elaborazione.

3. Elaborazione delle segnalazioni

A seguito della fase di verifica di cui al punto precedente, ARPA Puglia effettua l'elaborazione mensile delle segnalazioni pervenute dall'intero territorio regionale. Tale elaborazione permette di valutare la sussistenza di situazioni di potenziale molestia olfattiva, per le quali attivare la procedura di approfondimento successivo ai fini dell'individuazione della/e sorgenti.

In particolare, sono condotte le seguenti attività:

- analisi della distribuzione spaziale delle segnalazioni: la posizione dichiarata del luogo di percezione è georeferenziata su mappa, allo scopo di individuare le aree del territorio regionale con evidenza di episodi odorigeni;
- analisi della frequenza temporale delle segnalazioni registrate in ciascuna area territoriale evidenziata (n. eventi/mese), allo scopo di classificare gli eventi come ricorrenti o isolati;
- analisi dei dati meteorologici (in particolare la direzione del vento) registrati nell'intervallo temporale definito da ciascuna segnalazione, allo scopo di ottenere indicazioni di massima circa l'area di provenienza della potenziale sorgente;
- individuazione di eventi isolati, caratterizzati da limitate segnalazioni registrate nell'intervallo temporale considerato per le elaborazioni (30 giorni) e riferibili a una definita area del territorio. Per tali eventi, non saranno previste azioni di intervento;
- individuazione di eventi significativi, determinati da molteplici e ricorrenti segnalazioni, registrate più volte nell'intervallo temporale considerato per le elaborazioni (30 giorni) e riferibili a una definita area del territorio.

4. Valutazione degli eventi significativi

Per gli eventi significativi, per i quali a partire dalle valutazioni a valle della fase di elaborazione di cui al punto precedente si può ragionevolmente individuare la presenza di un caso di molestia olfattiva, ARPA Puglia provvede a informare gli Enti territoriali interessati (Comune/i, Provincia, Regione, ASL) ed a promuovere l'attivazione di un Tavolo Tecnico di confronto finalizzato alla definizione di una strategia di intervento e di indagine, anche sulla base di elementi conoscitivi in possesso degli Enti.

Se la sorgente dell'odore è nota o è già stata identificata al predetto Tavolo partecipa anche il Gestore dell'installazione.

Nel caso in cui la molestia sia attribuita ad una fonte ubicata in un Comune diverso da quello in cui si verifica il disturbo, partecipano ai lavori del Tavolo sia il Sindaco del Comune sul cui territorio è ubicata la fonte che il Sindaco del Comune interessato dal disturbo olfattivo.



Il Tavolo Tecnico ha gli obiettivi di:

- a) recuperare e organizzare in maniera organica tutte le informazioni necessarie sulla presenza di impianti a potenziale rischio osmogeno sul territorio, se non già noti o identificati;
- b) verificare la situazione dei suddetti impianti dal punto di vista amministrativo;
- c) definire il ruolo di ciascun Ente territoriale nella fase di analisi del caso di molestia olfattiva e di indagine/intervento, funzionale all'individuazione della/e sorgente/i. A titolo esemplificativo, i Comuni garantiscono la promozione di un'informazione efficace presso i propri territori circa le modalità di raccolta delle segnalazioni e si attivano direttamente perché le segnalazioni giungano ad ARPA Puglia nella modalità richiesta (modulo web); forniscono al Tavolo Tecnico le informazioni in proprio possesso sulla presenza degli impianti e delle potenziali sorgenti delle emissioni odorigene causa di molestia, al fine di circoscrivere per quanto possibile l'origine della molestia.

La ASL territorialmente competente, d'intesa con ARPA Puglia e con gli altri Enti coinvolti e per quanto di competenza, supporta la fase di indagine presso la potenziale sorgente, per la verifica degli aspetti connessi all'emissione odorigena.

La Regione, le Province e la Città Metropolitana di Bari, in qualità di autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera, concorrono alla definizione del caso relativamente agli aspetti autorizzativi;

- d) definire le azioni di intervento volte all'identificazione della sorgente e alla determinazione delle cause gestionali od impiantistiche, causa delle emissioni moleste. L'approccio metodologico da impiegare, sia in riferimento alle attività di monitoraggio e controllo che per quanto riguarda gli interventi di carattere amministrativo, sarà definito per ogni specifica situazione analizzata, in considerazione della complessità del sito di indagine e della possibilità di identificare in modo univoco la/e sorgenti odorigene. Alcune attività di monitoraggio delle sostanze odorigene potranno essere richieste ai Gestori delle attività individuate come responsabili delle molestie olfattive;
- e) definire la tempistica degli interventi di indagine e di intervento, in relazione a quanto disposto dalla L.r. n. 32/2018.

Le conclusioni del Tavolo Tecnico sono formalizzate in apposito documento conclusivo trasmesso ai partecipanti, a cura di ARPA Puglia.

Sulla base delle risultanze del Tavolo, ove la sorgente della molestia olfattiva sia nota o già identificata, l'Autorità Competente al rilascio del provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera, valuta la necessità di richiedere al Gestore modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali e nel rispetto della normativa di settore, procede all'adozione degli atti di competenza, anche avvalendosi dell'Autorità di Controllo secondo quanto disciplinato ai commi 5 e 6 dell'art. 5 della L.r. n. 32/2018.

4.1 Eventi imputabili a impianti o attività in deroga

Qualora a seguito dell'elaborazione delle segnalazioni giunte dai cittadini, l'origine della molestia venga identificata in un impianto o in un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e quindi non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ARPA Puglia informa direttamente il Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'impianto o l'attività.

Il Sindaco, nell'interesse della salute pubblica e qualora lo ritenga, adotta gli strumenti all'uopo previsti al fine di mitigare e contenere le emissioni odorigene.

Il presente allegato è costituito da
n. 5 facciate ed è parte
integrante del provvedimento avente
codice cifra A09/DEL/2019/00014

5

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

ing. *Barbara Valenzano*